

Numero della proposta

9

12

# CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

## PROPOSTA DI LEGGE

presentata da l. Deputato *Minervini*

nella tornata del 8. Aprile 1867.

### OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

*2. 3. 8.*

Uffici che non l'ammettono

*1.*

Data della lettura alla Camera *10. Aprile 1867.*

" della sviluppo

*Non fu della presa in considerazione*

*13. Aprile 1867.*

Alfoncini  
Progetto  
N. 9.



Lex Rex di Napoli nel primo capoverso  
della prerogativa sulla forma ed  
fu il settembre 1860 condannava due  
terzi della pena ai condannati.

Colto durante omne ricognizione ed esp-  
gnita salvo di natura.

Fu ricognizione ed esecuzione omne ri-  
tenuta, e messa in pratica dal  
Governo italiano.

Per diritto non fu subito di esty-  
gratifica, e tutti indistintamente  
esultata.

Ministeriale del Quarantagillio con-  
tro ogni uso di diritto ed legge  
ordinava sospendersi la applica-  
re di quel decreto.

Il Pubbli' Ministero alle legge trascurava  
ed alla ministeriale non, ne-  
garono la liberta' che non  
un diritto legittimo lui con-  
dannato, favoriti da quell'atto  
domino. Ond' e' ilue adito  
il magistrato giudicante e postu-  
tati la controversia fino alla  
Corte Suprema, allora esistente,  
quod longepo considerava.

- 1) la ministeriale non poteva en nul-
- 2) tare, ne sospendere l'indulto del
- 3) l'ex Rex, perche' uniforme alla giu-
- 4) stizia penale
- 5) promulgato il 6 Settembre
- 6) 1860 il monarca delle Provincie napoletane
- 7) italiane Siciliane
- 8) Per ragione di diritto pubblico universale.

„ W. a. Jovavità ripiedere nel go-  
„ verno, ed il Re come capo della  
„ nazione, ne esercitava il potere  
„ da quello delegato gli.

Espresso la *gratia* Suprema d'ichiarava, validi  
„ gli atti emanati da quel Re fino  
„ alla proclamazione della dittatura,  
„ e, per chi vogliono a buon diritto  
„ tenersi emanati da legittima au-  
„ torità.

Lungi di darsi esecuzione a questo giudicio  
to Supremo, il Guardasigilli, ore  
Pubblicò un Decreto Reale, pro-  
vocare la sospensione di quell'atto  
Sovrano, secondo per misura ca-  
vernativa, ma con la clausola  
di sotto per il detto Decreto Reale  
di sospensione, alla prima apertu-  
ra della Camera Legislativa.

Così fattamente si ne fece i decreti liberi  
di fatto per l'atto Sovrano di  
Re legittimo, e di fatto a lan-  
guire nelle carceri nei luoghi  
Innumeri petizioni vennero da quest'is-  
tanza inviate al Parlamento,  
ma rimasero sempre senza risul-  
tato.

Il Guardasigilli che faceva quello  
stipite, e per il detto Decreto  
Reale, e gli altri Guardasigilli

che si succedettero nel governo  
prospero, & sommetterò al Parla-  
mento quel Decreto Reale di  
Sospensione.

Ora i reclami ritornano ed insistono  
in tanto in studio, indubitamente  
privati di quella libertà, che era  
ed è un loro diritto Santissimo,  
dopo l'atto sovrano che si diceva di  
due terzi la loro pena.

Il Parlamento non può rimanere indifferente  
di a codesti reclami, senza perdere  
ogni prestigio della sua autorità  
legislativa.

Ufficialmente può essere privato di un suo  
diritto se non in base di una leg-  
ge, così è che né la ministeriale,  
né il decreto Reale di sospensione,  
possono legittimare uno stato di cose,  
testualmente condannato dagli art.  
6.º. 24. 26. 29 dello Statuto.

E per rispetto considerazione e per altro che mi  
riservo progettare alla Camera, propon-  
go la seguente legge.

Art. 1.º Il Decreto Reale in che venne sospeso l'atto so-  
vrano del 6 Settembre 1866, col quale l'Ex Re  
di Napoli concedeva la diminuzione di due  
terzi della pena ai condannati, è revocato.

Art. 2.° Tutti i condannati nelle pene di re-  
clusione e di confino, le quali in base  
dell'atto formale del 6 Febbre 1860, si  
trovano di avere espiata la loro pena,  
faranno mesi liberi in libertà.

Art. 3.° La loro libertà per tutti gli effetti  
giuridici, sarà ritenuta di diritto loro ipso-  
fatto dal giorno in cui, per l'atto formale  
suddetto, avessero dovuto conseguirla.

Art. 4.° Il Guardapigielli sarà pronto e pronto  
alla proposta legge.

Chiedo che questo progetto sia dichiarato  
d'urgenza.

Unisco alla proposta il reclamo  
inviato dai condannati alla  
Camera

Ludovico Minervini De

Progetto di legge sul Finanziamento  
Parlamentare sul deposito  
Ministero univ. e Sci.  
uffici 2° 3° 8° e respinto  
dall'ufficio 1°  
-----  
Datiene fatto alla Camera  
add 10. Aprile 1867

Letto ed. 13. Aprile 1867.  
Non è più in considerazione